

n.194 del 19.07.2023 periodico (Parte Seconda)

Regione Emilia-Romagna

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI 14 GIUGNO 2023, N. 13103

L.R. 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo alla "Variante sostanziale attinente al progetto di aumento del numero dei capi allevati nell'allevamento suino in capo alla società agricola San Francesco Allevamenti S.r.l. podere Sgarzonale località Baselicaduce in comune di Fiorenzuola d'Arda (PC)", proposto da società agricola San Francesco Allevamenti S.r.l.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato "Variante sostanziale attinente al progetto di aumento del numero dei capi allevati nell'allevamento suino in capo alla Società Agricola San Francesco Allevamenti s.r.l. Podere Sgarzonale Località Baselicaduce in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC)" proposto da Società Agricola San Francesco Allevamenti s.r.l., per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto della condizione ambientale di seguito indicata:

1. dovranno essere realizzate, entro un anno dal rilascio della modifica sostanziale dell'AIA, le misure di compensazione proposte consistenti nella piantumazione, nell'installazione di un impianto fotovoltaico e nel trasporto collettivo per il personale dipendente. Le azioni di compensazioni dovranno aggiungersi ed integrarsi con quanto già previsto in sede di rilascio AIA e dovranno essere mantenute per il tempo necessario a compensare tutta la CO₂ prodotta annualmente dall'allevamento.

In particolare, per la piantumazione:

- dovrà essere prodotta una nota di fine lavori corredata da apposito elaborato planimetrico riportante le essenze e le aree in conformità al documento agli atti denominato "Allegato 3 - Calcolo compensazioni anidride carbonica" e inoltrato in data 27/4/2023 che prevede l'impianto almeno di n. 1.079 di essenze di acero riccio su una superficie di m² 9.710,53. La documentazione dovrà essere inviata ad AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e al Comune di Fiorenzuola d'Arda;

- dovrà essere predisposto ed attuato un programma di manutenzione atto a garantire un corretto attecchimento ed accrescimento delle essenze, nonché il risarcimento delle fallanze;

b) di disporre che la verifica dell'ottemperanza della condizione ambientale di cui alla lettera a), punto 1 dovrà essere effettuata dal Comune di Fiorenzuola;

c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE Piacenza e alla

Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell'art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza della condizione ambientale contenuta nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA all'Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell'art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l'invio della documentazione reperibile al seguente link: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/approfondimenti/documentazione/verifica-di-ottemperanza>. L'Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l'esito ad ARPAE SAC di Piacenza ed alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

e) di dare atto che la non ottemperanza della condizione ambientale contenuta nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di stabilire l'efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;

g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Società Agricola San Francesco Allevamenti s.r.l., al Comune di Fiorenzuola d'Arda, alla Provincia di Piacenza, all'AUSL di Piacenza, all'ARPAE di Piacenza, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza;

h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

DENIS BARBIERI